



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia dell'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

Prot. n° 4364

ordinanza n° _____

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di messa in sicurezza fabbricato in via dei Santi snc – Frazione Santa Lucia in catasto al foglio 3 n° 826 sub 13 e 14.

IL SINDACO

VISTO la segnalazione del geom. De Andreis Tamara, nata a L'Aquila il 30/09/1992 e residente in via Angelo Maria Ricci, 21, 67014 Capitignano, nella propria qualità di tecnico incaricato dalla sig.ra Di Felice Angela, nata a Roma il 07/12/1964 ed ivi residente in via Settecamini, n° 121, quale comproprietaria del fabbricato sito nella frazione Santa Lucia in via dei Santi snc e distinto in catasto al foglio 3 particella 826 sub 13 e 14, da cui risulta “ *che l'edificio presenta pericolo sul tetto dell'edificio, in quanto ci sono dei coppi pericolanti sul fronte strada (via dei Santi) e all'interno della propria corte, si precisa che la corte in aderenza all'edificio è una servitù di passaggio comunale, in quanto è percorribile per arrivare al bombolone del gas che serve tutto il paese, pertanto si invita la S.V. a prendere provvedimenti di messa in sicurezza necessari per garantire la pubblica incolumità*”;

VISTO la documentazione fotografica prodotta a corredo della segnalazione sopra richiamata da cui risulta lo scivolamento di alcuni coppi sullo sporto di gronda e che l'eventuale caduta degli stessi interessa senz'altro la proprietà privata già delimitata con opportuna recinzione;

ATTESO che, dalla visura telematica n° T 69 e 31 – effettuata all'Agenzia Entrate – Direzione provinciale di L'Aquila, il fabbricato, come sopra identificato, risulta essere di proprietà dei sigg.:

1. Di Felice Angela, nata a Roma il 7/12/1964;
2. Di Felice Annamaria, nata a Roma il 01/12/1962;
3. Di Felice Filippo, nato a Roma il 10/01/1968;
4. Di Felice Piero, nato a Roma il 28/06/1966;

ACCERTATO che i suddetti comproprietari dell'immobile risultano essere residenti a:

1. Di Felice Angela, nata a Roma il 7/12/1964 ed ivi residente in via Settecamini, n° 121, cap 00131;
2. Di Felice Annamaria, nata a Roma il 01/12/1962 ed ivi residente in via Augusto Aubry n° 2, cap 00195;;
3. Di Felice Filippo, nato a Roma il 10/01/1968 ed ivi residente in via VGB Morgagni, n° 22, sc un int. 9, cap 00161;
4. Di Felice Piero, nato a Roma il 28/06/1966 ed ivi residente in via Settecamini, n° 57, cap 00131,



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia dell'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

Visto l'art.677 del C.P.P. il quale recita *“Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato...”*;

ATTESA la situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità rappresentata dal geom. De Andreis Tamara, nata a L'Aquila il 30/09/1992 e residente in via Angelo Maria Ricci, 21, 67014 Capitignano, nella propria qualità di tecnico incaricato dalla sig.ra Di Felice Angela, nata a Roma il 07/12/1964 ed ivi residente in via Settecamini, n° 121, quale comproprietaria dell'immobile in parola;

RILEVATA la necessità, per quanto sopra esposto, di eliminare immediatamente i pericoli in premessa evidenziati;

RITENUTA necessaria l'adozione di un provvedimento atto a tutelare la pubblica e privata incolumità;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 artt. 50 e 54;

Visti gli artt.2051 e 2053 del Codice Civile;

TENUTO conto che, ai sensi dell'art. 21 bis, L. 241/90 e ss.mm. e ii., i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, aventi carattere cautelare ed urgente, sono immediatamente efficaci;

DATO ATTO che la presente diffida corrisponde a Comunicazione di Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 7, L. 241/90 e ss.mm.ii e che l'ufficio competente, presso il quale si potrà prendere visione degli atti, è l'Area Servizi e Manutenzioni del Comune di Montereale, sede provvisoria in Montereale capoluogo, via dei condotti snc;;

ORDINA

Per le motivazioni esposte, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, in linea a quanto descritto dal geom. De Andreis Tamara, nata a L'Aquila il 30/09/1992 e residente in via Angelo Maria Ricci, 21, 67014 Capitignano,

Ai sigg. ri:



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 *Provincia dell'Aquila*

Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

1. Di Felice Angela, nata a Roma il 7/12/1964 ed ivi residente in via Settecamini, n° 121, cap 00131;
2. Di Felice Annamaria, nata a Roma il 01/12/1962 ed ivi residente in via Augusto Aubry n° 2, cap 00195;;
3. Di Felice Filippo, nato a Roma il 10/01/1968 ed ivi residente in via VGB Morgagni, n° 22, sc un int. 9, cap 00161;
4. Di Felice Piero, nato a Roma il 28/06/1966 ed ivi residente in via Settecamini, n° 57, cap 00131,

di provvedere alla eliminazione del pericolo segnalato dal professionista incaricato, geom. Tamara De Andreis, mediante la messa in sicurezza dell'immobile e delle eventuali strutture pericolanti, riguardanti l'immobile posto in Via Costere, sito nella frazione Santa Lucia in via dei Santi snc e distinto in catasto al foglio 3 particella 826 sub 13 e 14, entro l'improrogabile termine di **10** giorni dalla data di notifica della presente ordinanza.

Tutti i lavori di messa in sicurezza dell'edificio dovranno essere eseguiti sotto la direzione di tecnico abilitato con il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e quant'altro il caso richiede per tutelare la pubblica incolumità e, comunque, nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in materia ivi compreso il D.Lgs n° 81/2008 e ss. mm. ii.;

A conclusione dei lavori i proprietari dell'immobile, dovranno inviare allo Scrivente Ufficio apposita certificazione redatta dal tecnico abilitato all'esercizio della professione, attestante l'eliminazione di ogni pericolo per la pubblica incolumità inerente la sottostante viabilità Comunale.

Avverte

Che trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con successiva rivalsa delle spese segnalando tale omissione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.677 del C.P.P.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga:
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune;
notificata alle persone interessate e sopra elencate a mezzo raccomandata a.r.;
alla Prefettura di L'Aquila;
al Comando Stazione Carabinieri di Montereale;
al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. ed Urbanistica e Responsabile dell'Area Servizi e Manutenzioni, ognuno per quanto di competenza.-

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro gg 60 al T.A.R. Abruzzo ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia dell'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

Dalla Residenza Municipale, li **5 MAG 2020**

Il minutante
(geom. Italo Durastante)



Il Sindaco
(Massimiliano GIORGI)

Il Responsabile dell'Area
Servizi e Manutenzioni
(geom. Carlo BOLINO)